

Contratto di mutuo agrario e nozione di attività agricola o di attività connessa all'agricoltura

Cass. Sez. I Civ. 3 luglio 2023, n. 18729 - De Chiara, pres.; Falabella, est. - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. quale procuratrice di M.P.S. ed a. (avv. Luconi) c. (Omissis) s.r.l. in liquidazione. (Conferma App. Firenze 14 gennaio 2019)

Agricoltura e foreste - Contratto di mutuo agrario - Nozione di attività agricola o di attività connessa all'agricoltura.

(Omissis)

FATTO

1. - Con sentenza del 10 aprile 2014 il Tribunale di Firenze, in accoglimento dell'opposizione proposta da (Omissis) s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo pronunciato, nei confronti di questa, da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quale procuratrice di M.P.S. Capital Services Banca per l'Impresa s.p.a., ha dichiarato la nullità sia del contratto di mutuo agrario stipulato tra l'opponente e la banca, sia dell'annessa garanzia ipotecaria concessa dalla mutuataria e revocato il provvedimento monitorio.

2. - La sentenza di primo grado è stata impugnata da Banca Monte dei Paschi di Siena e, nel contraddittorio con (Omissis), la Corte di appello di Firenze ha respinto il gravame con sentenza del 14 gennaio 2019.

3. - Ricorre per cassazione, con quattro motivi, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nella veste di rappresentante di M.P.S. Capital Services Banca per l'Impresa s.p.a. (Omissis) s.r.l. non ha svolto difese. La ricorrente ha depositato memoria.

DIRITTO

1. - I motivi di ricorso possono riassumersi come segue.

Primo motivo: violazione degli artt. 43 t.u.b. (D.Lgs. n. 385 del 1993) 112, 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, Cost., 111. Si lamenta che la Corte di merito abbia omissis di applicare il principio per cui, in caso di nullità della clausola relativa alla destinazione delle somme oggetto del mutuo agrario, il contratto va considerato come semplice mutuo ipotecario, stante l'erogazione delle predette somme e il loro utilizzo.

Secondo motivo: violazione dell'art. 43 t.u.b., degli artt. 1325, 1362, 1366 1367, 1418 e 1813 c.c.. Ci si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto inesistente la causa del contratto di mutuo agrario: in particolare, essa Corte avrebbe interpretato l'art. 43 in senso restrittivo, senza esaminare la reale intenzione delle parti e senza avvedersi che lo scopo del negozio si era, in realtà, realizzato; il Giudice del gravame avrebbe così attribuito un improprio rilievo alla preesistenza di un'area da golf sui terreni oggetto di acquisto da parte della controparte ed escluso che l'attività dichiarata nel contratto di mutuo rientrasse nella nozione di attività agricola o di attività connessa all'agricoltura. Inoltre, nell'interpretazione del contratto, i Giudici del merito sarebbero incorsi in errore nel negare che le parti avessero inteso stipulare un contratto di mutuo agrario, violando le norme ermeneutiche di cui agli artt. 1366 e 1367 c.c..

Terzo motivo: omissis esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Si lamenta che la Corte di appello, decidendo secondo il criterio della ragione più liquida, abbia mancato di considerare che le somme erogate erano state destinate allo scopo prefissato: che, cioè, tali importi erano stati impiegati per l'acquisto di fondi rustici.

Quarto motivo: violazione degli artt. 1322, 1325, 1418 e 2697 c.c..

Si deduce l'inesistenza di alcun collegamento negoziale tra il contratto di mutuo agrario e le operazioni finalizzate all'estinzione della posizione debitoria di altra società del "(Omissis)": infatti si sostiene, controparte non aveva fornito riscontri in tal senso.

2. - Si legge nella sentenza impugnata che il Tribunale aveva accolto l'opposizione osservando, per un verso, che difettava "lo scopo primario del mutuo agrario (con abuso della funzione legale dello schema negoziale previsto dalla speciale normativa)" e rilevando, per altro verso, che gli importi oggetto del finanziamento erano stati destinati al ripianamento di situazioni debitorie di società appartenenti al gruppo della mutuataria. Sul presupposto, dunque, che il decreto ingiuntivo era stato revocato in forza di una doppia motivazione, la Corte del merito ha osservato, in sintesi, che il mutuo agrario è concesso ai fini dell'incremento della produzione terriera, tant'è che il privilegio vantato dagli istituti di credito a norma del D.M. n. 23 gennaio 1928, art. 13, comma 2, deve pur sempre avere ad oggetto "prodotti, derrate o cose appartenenti a chi conduca il fondo": un'attività di tal fatta, per il Giudice distrettuale, non era però implicata nell'operazione negoziale posta in essere, onde il contratto concluso doveva ritenersi nullo.

3. - Occorre anzitutto osservare che col ricorso per cassazione non si dubita della nullità del contratto di mutuo agrario avente ad oggetto finanziamenti diversi da quelli che, in base alla previsione dell'art. 43, comma 1, t.u.b., sono "destinati



alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle connesse o collaterali". Si fa piuttosto questione, come si è visto, della portata di detta norma, di cui sarebbe stata data, secondo la banca istante, una interpretazione riduttiva, della reale volontà delle parti, comunque orientata a realizzare un programma coerente con la prescelta tipologia di finanziamento, della destinazione delle somme allo scopo prefissato (e non all'estinzione di passività pregresse) e della possibilità di riquilibrare il contratto concluso, se affetto da nullità, nei termini di un ordinario mutuo ipotecario.

3.1. - Ora, l'art. 43 t.u.b. prevede al comma 1: "Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali". Il comma 3 del detto articolo dispone, poi: "Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR". In base alla delib. CICR 22 aprile 1995 (comma 1 dell'articolo unico), "(a)i fini del credito agrario e del credito peschereccio sono attività connesse o collaterali anche quelle svolte nei comparti dei servizi a favore dell'agricoltura e della pesca, tra i quali rientrano quelli di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale di residui agroalimentari".

Come già osservato dalla giurisprudenza di merito, il rilievo pubblicistico del credito agrario viene desunto dalla sua natura di finanziamento di scopo legale, in cui il credito viene concesso in vista di una specifica utilizzazione, che va individuata nell'interesse pubblico al sostegno e all'incremento dell'attività agricola: l'erogazione di questo credito è infatti resa possibile, vuoi per la partecipazione del contributo pubblico al finanziamento, vuoi per la esistenza di una disciplina peculiare e differenziata da quella ordinaria che consente alle banche di fornire un credito a minor costo o per una categoria ritenuta meritevole di particolare tutela da parte dello Stato (sebbene ciò sia compensato, per le banche stesse, dai particolari vantaggi che si riconnettono al regime della garanzie di cui all'art. 44 e, segnatamente all'applicazione, all'ipoteca concessa per finanziamenti agrari, della disciplina prevista per il credito fondiario: comma 5 del cit. art. 44). E' improprio, quindi scindere l'indicata species di finanziamento dallo svolgimento di un'attività agricola, anche se latamente intesa: che comprenda, cioè, sia quelle attività individuate come "connesse e collaterali", parzialmente sovrapponibili alle attività "connesse" dell'imprenditore agricolo di cui al comma 3 dell'art. 2135 c.c., sia le ulteriori attività di cui alla nominata delib. CICR che, come si è visto, devono essere comunque "svolte nei comparti dei servizi a favore dell'agricoltura".

3.2. - Ciò posto, la Corte di appello, richiamando la sentenza di prime cure, ha escluso, sulla base di un accertamento di fatto, non sindacabile nella presente sede, che l'attività cui era finalizzato il finanziamento fosse riconducibile all'attività agraria. Mette conto di rilevare, in punto di diritto, che tale funzionalizzazione non può evidentemente esaurirsi nell'acquisto di fondi rustici: quel che rileva non è infatti, sul piano finalistico, l'acquisizione di beni suscettibili di un uso agricolo, quanto il concreto dispiegarsi di questo. E sul punto il Tribunale, la cui decisione è stata confermata in appello, ha rilevato che nella proposta di delibera di concessione del mutuo era precisato che il finanziamento era stato richiesto "per l'acquisto e per completare la ristrutturazione di un prestigioso complesso in Comune di (Omissis), da adibire ad attività ricettiva di alto livello e quale location per le pubbliche relazioni sia del gruppo sia di aziende terze"; era in particolare ivi prevista "la realizzazione di unità abitative per circa 1.200 mq coperti, con 10 resort, club house, e ristorante (25 coperti), un giardino botanico con parco naturale, un campo da golf con illuminazione notturna; piscina, campi da tennis"; si tratta, come è chiarito nel documento riprodotto nella pronuncia di primo grado, di uno "spazio, che coniugherà cultura, natura e sport e verrà utilizzato dalle aziende del gruppo come strumento di marketing per il proprio business".

3.3. - Non appare del resto concludente il rilievo, svolto col secondo mezzo, secondo cui, sulla base dell'interpretazione del contratto, le parti vollero concludere proprio un mutuo agrario. Anzitutto si ravvisa, sul punto, un deficit di autosufficienza della censura, che omette di riprodurre i brani del testo contrattuale che smentiscono l'accertamento dei Giudici di merito e che manca di raffrontare questi ultimi con le norme ermeneutiche che si assumono violate: infatti, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (per tutte: Cass. 9 aprile 2021, n. 9461). In secondo luogo, in termini generali, è comunque irrilevante che le parti volessero stipulare un mutuo agrario se lo scopo che doveva definire l'elemento causale del negozio (scopo che i Giudici di merito hanno accertato essere estraneo a una qualsiasi forma di sfruttamento agricolo), non consentiva di ricondurre il negozio stesso al tipo contrattuale di cui all'art. 43 t.u.b..

3.4. - Quanto alla deduzione, formulata col primo motivo, per cui "il contratto avrebbe dovuto essere considerato un mutuo ipotecario", essa si risolve in una doglianza vertente sulla mancata conversione ex art. 1424 c.c. del contratto stesso. Non risultando nemmeno allegato che una tale conversione sia stata richiesta nel corso del giudizio di merito, è sufficiente rammentare che i poteri officiosi di rilevazione di una nullità negoziale non possono estendersi alla rilevazione



di una possibile conversione del contratto, ostandovi il dettato dell'art. 1424 cit., secondo il quale il contratto nullo può, non deve, produrre gli effetti di un contratto diverso, atteso che, altrimenti, si determinerebbe un'inammissibile rilevazione di una diversa efficacia, sia pur ridotta, di quella convenzione negoziale (Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, n. 26242; Cass. 24 settembre 2018, n. 22466).

3.5. - Prive di decisività sono, infine, le considerazioni, svolte col terzo e col quarto motivo, incentrate sulle modalità di utilizzo delle somme versate dalla banca finanziatrice. La Corte di merito ha espressamente preso in esame solo una delle due rationes decidendi della sentenza di primo grado: quella relativa alla nullità del contratto, siccome non riconducibile alla figura del mutuo agrario. Va allora fatta applicazione del principio per cui in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989).

4. - Il ricorso va dunque rigettato.

5. - Nulla deve statuirsi in punto di spese, stante la mancata resistenza dell'intimata.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

(Omissis)

